

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<b>I Comunicazioni</b>		
<b>Commissione</b>		
85/C 3/01	ECU.....	1
85/C 3/02	Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo .....	2
85/C 3/03	Comunicazione della Commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima .....	2
<b>Corte di giustizia</b>		
85/C 3/04	Sentenza della Corte (quinta sezione), dell'11 dicembre 1984, nella causa 134/83 (domanda di pronunzia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank di Arnhem): procedimento penale a carico di JG Abbink ( <i>Importazione temporanea di autoveicoli — Franchigia dai dazi doganali</i> ) .....	4
85/C 3/05	Causa 282/84: Ricorso del 28 novembre 1984 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla società Metalgoi SpA .....	4
85/C 3/06	Causa 295/84: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Douai — seconda sezione civile — con sentenza 29 novembre 1984, nella causa SA Rousseau Wilmot, in liquidazione giudiziaria, contro la società Organic.....	5
85/C 3/07	Causa 296/84: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Mons, con sentenza 5 dicembre 1984, nella causa Antonino Sinatra contro Fonds National de Retraite des ouvriers mineurs .....	5
85/C 3/08	Causa 298/84: Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Latina nella causa dinanzi ad essa pendente fra Paolo Iorio e l'Azienda autonoma delle FFSS .....	5
85/C 3/09	Cancellazione dal ruolo della causa 218/84 .....	6
<b>II Atti preparatori</b>		
<b>Commissione</b>		
85/C 3/10	Progetto di raccomandazione della Commissione relativo all'istituzione di un privilegio per i crediti a titolo dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA ..	7

## I

(Comunicazioni)

## COMMISSIONE

ECU (\*)

4 gennaio 1985

(85/C 3/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,6730	Dollaro USA	0,705624
Franco belga e lussemburghese fin.	44,8248	Franco svizzero	1,85064
Marco tedesco	2,23048	Peseta spagnola	123,096
Fiorino olandese	2,51872	Corona svedese	6,37002
Sterlina inglese	0,612255	Corona norvegese	6,44235
Corona danese	7,96649	Dollaro canadese	0,931282
Franco francese	6,82691	Scudo portoghese	120,309
Lira italiana	1369,97	Scellino austriaco	15,6648
Sterlina irlandese	0,714556	Marco finlandese	4,65571
Dracma greca	90,8138	Yen giapponese	178,114
		Dollaro australiano	0,865796
		Dollaro neozelandese	1,49086

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

*Nota:* Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(\*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo**

*(Comunicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pag. 43)*

(85/C 3/02)

Gara permanente	Gara settimanale	
	Data della decisione della Commissione	Restituzione massima
Regolamento (CEE) n. 1446/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona IV c) e d) (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 9)	—	Nessuna offerta
Regolamento (CEE) n. 1447/84 della Commissione, del 25 maggio 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II a), III, IV a) e b), V, VI, VII, la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 140 del 26. 5. 1984, pag. 12)	3. 1. 1985	15,00 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 1604/84 della Commissione, del 6 giugno 1984, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II a), III, IV, V, VI, VII a), VII c), la Repubblica democratica tedesca e la Penisola Iberica (GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 36)	3. 1. 1985	38,98 ECU/t
Regolamento (CEE) n. 3402/84 della Commissione, del 3 dicembre 1984, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 314 del 4. 12. 1984, pag. 17)	3. 1. 1985	Offerte rifiutate

**Comunicazione della Commissione sul cumulo degli aiuti a finalità plurima**

(85/C 3/03)

Nella comunicazione del 21 dicembre 1978 sui regimi di aiuti a finalità regionale, la Commissione si era impegnata ad esaminare, con gli esperti degli Stati membri, i problemi inerenti al cumulo degli aiuti regionali e degli altri aiuti.

Sulla base di questi lavori, la Commissione è giunta alla conclusione che dovevano esserle notificati i casi significativi di cumulo per consentirle di esercitare un controllo sulle intensità raggiunte dagli aiuti, nonché sugli effetti degli aiuti cumulati sulla concorrenza e sul commercio fra Stati membri. Essa propone che gli Stati membri, in virtù dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CEE, le notificchino i casi significativi di cumulo secondo le regole figuranti in appresso.

**I. Notifica dei casi significativi di cumulo**

1. Gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione i casi significativi di cumulo, che per definizione sono quei progetti che implicano inve-

stimenti di importo superiore ai 12 milioni di ECU o nei quali l'intensità cumulata degli aiuti supera il 25 % in equivalente sovvenzione-netto.

2. Per cumulo di aiuti si intende l'applicazione di più di un regime di aiuti a favore di un determinato progetto di investimenti.

Un progetto di investimenti avviato da un'impresa comprende tutti gli investimenti in capitale fisso (localizzati anche in luoghi differenti), necessari alla realizzazione del progetto stesso.

**II. Deroghe**

Nei seguenti casi sono ammesse deroghe a tale regola:

1. quando il progetto implica investimenti di importo inferiore ai 3 milioni di ECU, quale che sia l'intensità degli aiuti;

- 2 quando l'intensità degli aiuti cumulati, concessi a favore di un progetto di investimenti, non supera il 10 % in ESN, quale che sia l'ammontare dell'investimento,
- 3 quando l'intensità dell'insieme degli aiuti concessi a favore di un progetto di investimenti rispetta uno dei massimali fissati per uno dei regimi di aiuti previsti a favore del programma. Trattasi dei massimali fissati o accettati dalla Commissione, sia in base ad una disciplina comunitaria, sia con un decisione individuale.
- Questa deroga lascia inalterato l'obbligo degli Stati membri di rispettare i massimali stabiliti per ciascuno di questi regimi considerato individualmente.
- La Commissione trasmetterà ad ogni Stato membro un elenco individuale dei regimi di cui trattasi e dei relativi massimali.
- 4 la Commissione riserva la propria posizione in ordine alle suddette deroghe, qualora dovesse rilevare distorsioni di concorrenza.

### III Base giuridica

La notifica è effettuata sulla base dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE. La Commissione deve essere pertanto informata in tempo utile per poter presentare le proprie osservazioni, prima che sia data esecuzione agli aiuti previsti.

La Commissione si esprime sui casi che le sono notificati entro il termine massimo di trenta giorni lavorativi.

### VI Gli aiuti considerati

- 1 Gli aiuti da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle soglie per la notifica stabilite nei paragrafi I e II, sono quelli a favore degli investimenti in immobilizzazioni, in qualunque forma essi vengano concessi (sovvenzioni, abbuoni di interesse, esenzioni fiscali, esonero dagli oneri sociali). Trattasi essenzialmente dei seguenti regimi:
- aiuti generali,
  - aiuti regionali,
  - aiuti settoriali,
  - aiuti a favore delle piccole e medie imprese,

- aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione,
- aiuti per il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente.

- 2 Quando gli aiuti a favore degli investimenti siano integrati da aiuti per la formazione del personale, a loro volta motivati dall'investimento e pertanto ad esso direttamente connessi, non può farsi distinzione fra le due categorie di aiuti per la valutazione della relativa intensità. Per questo motivo anche tali aiuti alla formazione devono essere presi in considerazione per il calcolo delle soglie per la notifica, stabilite nei paragrafi I e II.
- 3 Per poter valutare i casi di cumulo in un contesto globale, la Commissione per i casi di cumulo notificati, sarà informata sia della concessione di aiuti di salvataggio alle imprese in difficoltà, di aiuti per la creazione di posti di lavoro e di aiuti al marketing — tipi di aiuto di cui non si tiene conto nel calcolo delle soglie per la notifica — sia di ogni altro intervento finanziario dello Stato o di altre autorità pubbliche, quando detto intervento possa essere qualificato come un aiuto o esista la presunzione che si tratti di un aiuto.

La Commissione sarà del pari informata della concessione di aiuti menzionati nel precedente punto IV 1, e che non sono direttamente connessi all'investimento notificato.

### V Guida tecnica

Per agevolare il compito amministrativo e garantire l'applicazione di criteri di calcolo omogenei in tutti i casi, la Commissione trasmetterà agli Stati membri una guida tecnica che comprenderà, fra l'altro, metodi per il calcolo dei diversi aiuti.

### VI Entrata in vigore ed eccezioni

Le regole per la notifica entrano in vigore il 1° marzo 1985. Esse non si applicano ai prodotti menzionati nell'allegato II del trattato. Esse non pregiudicano inoltre la regola contenuta nel punto 12 dei principi di coordinamento sui regimi di aiuti a finalità regionale<sup>(1)</sup> e non incidono sull'obbligo degli Stati membri di notificare i casi individuali ai sensi delle disposizioni già stabilite o che verranno adottate dalla Commissione nelle sue decisioni su regimi particolari di aiuti a finalità generale, regionale o settoriale<sup>(2)</sup>.

(<sup>1</sup>) Questa regola riguarda il caso in cui più aiuti — ma tutti a finalità regionale — sono concessi ad uno stesso investimento.

(<sup>2</sup>) Ad esempio, tutti gli aiuti a favore della siderurgia (CECA) sono già notificati alla Commissione.

## CORTE DI GIUSTIZIA

## SENTENZA DELLA CORTE

(quinta sezione)

dell'11 dicembre 1984 nella causa 134/83 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Arrondissementsrechtbank di Arnhem): procedimento penale a carico di JG Abbink <sup>(1)</sup>

(Importazione temporanea di autoveicoli —  
Franchigia dai dazi doganali)

(85/C 3/04)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nel procedimento 134/83, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell'articolo 177 del trattato CEE, dall'Arrondissementsrechtbank di Arnhem nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di JG Abbink, residente in Rijnsburg, Paesi Bassi, domanda vertente sull'interpretazione delle norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci al fine di valutarne la compatibilità con le disposizioni di una normativa nazionale la quale, comminando sanzioni penali, vieta ai residenti di uno Stato membro l'uso degli autoveicoli considerati da una normativa relativa all'importazione temporanea e pertanto importati in franchigia da dazi doganali, anche nel caso in cui questo uso temporaneo non implichi alcuna intenzione di frode fiscale, la Corte (quinta sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di sezione; C. Kakouris, U. Everling, Y. Galmot e R. Joliet, giudici; avvocato generale: P. VerLoren van Themaat, cancelliere; H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, l'11 dicembre 1984, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

*Le norme del trattato CEE in materia di libera circolazione delle merci non ostano al divieto, penalmente sanzionato, imposto da una normativa nazionale ai residenti in uno Stato membro, di utilizzare autoveicoli che hanno fruito di un regime d'importazione temporanea e che sono quindi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, anche se tale normativa non stabilisce eccezioni per i casi in cui l'uso di questi autoveicoli non implichi alcuna intenzione di frode fiscale.*

<sup>(1)</sup> GU n. C 210 del 6. 8. 1983.

Ricorso del 28 novembre 1984 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla società Metalgoi SpA

(Causa 282/84)

(85/C 3/05)

Il 28 novembre 1984 la società Metalgoi SpA, con sede in Brescia, viale S. Eufemia 184, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, Vincenzo Goi, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Siragusa e dalla dott. proc. Laura Maria Odorisio del foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Jean Hoss, 15 Côte d'Eich, Lussemburgo, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle CE.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità n. SG/(84)D/13683 del 22 ottobre 1984;
- rinviare la questione alla Commissione delle Comunità europee al fine di
  - aumentare le quote di produzione e la parte di tali quote da consegnare nel mercato comune della società Metalgoi SpA per quanto di giustizia;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, e risarcimento del danno.

*Motivi e principali argomenti*

La decisione impugnata, che ritiene che l'azienda della ricorrente non soddisfi le condizioni previste dall'articolo 10, paragrafo 2 della decisione n. 234/84/CECA <sup>(1)</sup> e di conseguenza conferma le quote fissate per il secondo trimestre 1984, è viziata:

- da violazione di forme essenziali (mancanza o insufficienza della motivazione);
- da sviamento di potere;
- da misconoscimento palese degli articoli 15 e 18 del trattato CECA e dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione n. 234/84/CECA: a torto la Commissione non ha ritenuto i prodotti Metalgoi «spe-

<sup>(1)</sup> Decisione n. 234/84/CECA della Commissione, del 31 gennaio 1984, che proroga il sistema di sorveglianza e la disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU n. L 29 dell'1. 2. 1984, pag. 1).

ciali»; non ha ritenuto possibile che un produttore potesse rivestire, nel ricorrere a particolari circostanze, la qualità di consumatore e proprietario dei cilindri di laminazione; non ha considerato la possibilità del consumatore di approvvigionarsi presso altre imprese come possibilità effettiva, ma come possibilità teorica;

non ha ricollegato la percentuale del 50 % alla nozione generale di prodotti speciali ma l'ha legata alle varie condizioni contenute nel secondo comma di tale articolo 10, paragrafo 2, senza neanche permettere il cumulo di tali condizioni nel caso in cui i prodotti speciali della stessa impresa rispondano a più di una di tali condizioni.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Douai — seconda sezione civile — con sentenza 29 novembre 1984, nella causa SA Rousseau Wilmot, in liquidazione giudiziaria, contro la società Organic**

(Causa 295/84)

(85/C 3/06)

Con sentenza 29 novembre 1984, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1984, nella causa SA Rousseau Wilmot, in liquidazione giudiziaria, contro la società Organic, la Cour d'Appel di Douai — seconda sezione civile — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se l'articolo 33 della sesta direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/388/CEE (<sup>1</sup>), che recita: ... «le disposizioni della presente direttiva non vietano ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d'affari», debba essere interpretato nel senso che esso rende inapplicabile la normativa di uno Stato membro la quale istituisce a carico delle imprese private, delle imprese pubbliche e delle società nazionali un «contributo sociale di solidarietà e tassa di mutua assistenza» (contribution sociale de solidarité et taxe d'entraide) a beneficio del regime di assicurazione malattia-maternità dei lavoratori indipendenti che operano in settori diversi dall'agricoltura e dei regimi di assicurazione vecchiaia dei commercianti e degli artigiani indipendenti, contributo la cui base imponibile è costituita dalla cifra d'affari annua globale al netto dell'imposta delle società e delle imprese ad esso assoggettate.

(<sup>1</sup>) GU n. L 145 del 13. 7. 1977, pag. 1.

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail di Mons, con sentenza 5 dicembre 1984, nella causa Antonino Sinatra contro Fonds National de Retraite des ouvriers mineurs**

(Causa 296/84)

(85/C 3/07)

Con sentenza 5 dicembre 1984, pervenuta nella cancelleria della Corte il 10 dicembre 1984, nella causa Sinatra Antonino contro Fonds National de Retraite des ouvriers mineurs, la Cour du travail di Mons ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se il regolamento (CEE) n. 1408/71, in particolare gli articoli 12, 45 e 46 vada interpretato in modo tale che, se la disciplina di uno Stato membro della Comunità subordina la concessione di una prestazione d'invalidità di un regime speciale per minatori alla maturazione di un periodo assicurativo minimo determinato, ma il cui importo non si determina in base alla durata totale dei periodi assicurativi (non si fa ricorso al cumulo) e contiene una norma anticumulo esterna, l'ente competente di detto Stato debba, nei confronti del lavoratore disciplinato da detta normativa, ma che fruisce anche di una prestazione proporzionale di pensione da parte di un regime generale in virtù della disciplina di un altro Stato membro, raffrontare la prestazione comunitaria — calcolata in base all'articolo 46, paragrafo 1, senza applicazione delle disposizioni anticumulo nazionali e dell'articolo 46, paragrafo 3, che fissa come massimo l'importo teorico più alto di pensione — alla prestazione spettante esclusivamente in base alla legislazione nazionale, includendovi anche la norma anticumulo esterna, onde stabilire quale sia il regime più vantaggioso per il lavoratore migrante (l'importo di pensione più alto).

**Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Latina nella causa dinanzi ad essa pendente fra Paolo Iorio e l'Azienda autonoma delle FFSS**

(Causa 298/84)

(85/C 3/08)

Con ordinanza del 3 dicembre 1984 (pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle CE il 12 dicembre 1984) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra Paolo Iorio, domiciliato in Pomezia/Roma e l'Azienda autonoma delle FFSS con sede in Roma, la Pretura di Latina ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee i seguenti quesiti:

- 
- «1) se le disposizioni contenute nel DPR 753/80 nonché il paragrafo 2 dell'articolo 3 delle condizioni e tariffe delle ferrovie di Stato sono in contrasto con l'articolo 48, lettera b), paragrafo 3 del trattato di Roma;
- 2) se il principio della libera circolazione contenuto nel citato articolo è applicato anche all'interno di ogni Stato membro della Comunità europea;
- 3) se tale principio osti a che l'autorità amministrativa, nella specie il ministro dei trasporti o il direttore compartimentale delle ferrovie di Stato, possono limitare la libera circolazione dei lavoratori all'interno del paese istituendo treni il cui accesso a bordo è ammesso soltanto per viaggiatori muniti di biglietto con minimo percorso chilometrico;
- 4) se la fattispecie in esame è in contrasto con ogni altra norma prevista nei trattati comunitari o regolamento o atti aventi forza di legge all'interno della Repubblica italiana».
- 
- Cancellazione dal ruolo della causa 218/84 <sup>(1)</sup>**  
(85/C 3/09)
- Con ordinanza del 28 novembre 1984 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa 218/84: Ditta Badische Stahlwerke AG contro Commissione delle Comunità europee.
- 
- <sup>(1)</sup> GU n. C 242 del 12. 9. 1984.
-

## II

*(Atti preparatori)*

## COMMISSIONE

**Progetto di raccomandazione della Commissione relativo all'istituzione di un privilegio per i crediti a titolo dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA***COM(84) 652 def.**(Comunicazione della Commissione al Consiglio del 5 dicembre 1984)**(85/C 3/10)*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 49 e l'articolo 50,

visto il parere del Consiglio,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il potere di imporre prelievi sulla produzione del carbone e dell'acciaio e di fissarne le condizioni d'applicazione e di riscossione, attribuito all'Alta Autorità dagli articoli 49 e 50 del trattato, comporta il potere di adottare tutte le disposizioni che permettono di garantire la riscossione dei prelievi, anche in caso di insolvenza del contribuente;

considerando che, nella sua sentenza del 17 maggio 1983 nella causa n. 168/82 <sup>(1)</sup>, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato l'importanza del potere fiscale così riconosciuto all'Alta Autorità al fine di permettere a quest'ultima di esercitare, nelle migliori condizioni possibili, le funzioni affidatole dal trattato;

considerando che in tutti gli Stati membri, fatta eccezione per la Danimarca, i crediti fiscali dello Stato godono di un privilegio nelle procedure di esecuzione ove vi è concorso di creditori; che, per garantire l'effettivo recupero dei prelievi, che costituiscono la fonte principale delle entrate della CECA, in condizioni di parità con i crediti fiscali degli Stati membri, occorre attribuire ai crediti per prelievi dello stesso privilegio;

considerando che, data l'esistenza in certi Stati membri di vari ranghi di privilegi fiscali, occorre scegliere,

tra le diverse imposte nazionali, quella alla quale assimilare i prelievi CECA; che, a fini di uniformità, è opportuno scegliere un'imposta comune a tutti gli Stati membri; che l'imposta sul valore aggiunto soddisfa a tale condizione;

considerando che è necessario che il privilegio dei prelievi CECA abbia una durata sufficiente e sia uniforme nella Comunità, per dare alla Commissione la possibilità di esercitare detto privilegio con eguale efficacia in tutti gli Stati membri;

considerando che le maggiorazioni di mora di cui all'articolo 50, paragrafo 3 del trattato costituiscono parte integrante del credito fiscale della CECA;

considerando che la Commissione deve poter esercitare il suddetto privilegio nelle procedure concorsuali ancora in corso alla data di applicazione della presente raccomandazione, al fine di assicurare al massimo il recupero dei crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi negli anni precedenti l'adozione della raccomandazione, fermi restando i diritti degli altri creditori considerati quesiti dalle legislazioni nazionali;

considerando che, ai termini dell'articolo 50, paragrafo 2 del trattato, le condizioni di applicazione e di riscossione dei prelievi sono fissate con decisione generale dell'Alta Autorità previa consultazione del Consiglio; che, a norma dell'articolo 14, ultimo comma, quando l'Alta Autorità ha il potere di prendere una decisione può limitarsi a fare una raccomandazione; che questo strumento giuridico sembra il più adeguato al metodo scelto, che consiste nell'estendere ai prelievi CECA il trattamento accordato nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro ai crediti fiscali di quest'ultimo,

<sup>(1)</sup> Racc. 1983, pag. 1681.

HA ADOTTATO LA PRESENTE  
RACCOMANDAZIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri che attribuiscono ai crediti fiscali dello Stato un privilegio su tutti i beni del contribuente o su parte di essi, attribuiscono lo stesso privilegio ai crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA in tutti i casi di concorso di creditori previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.

*Articolo 2*

Gli Stati membri nei quali i crediti fiscali dello Stato godono di privilegi generali o speciali di rango diverso a seconda delle diverse imposte, attribuiscono ai crediti sorti dall'applicazione dei prelievi CECA un privilegio generale o speciale di rango eguale a quello attribuito dalla legislazione di ciascuno di questi Stati ai crediti per l'imposta sul valore aggiunto.

*Articolo 3*

Il privilegio di cui agli articoli 1 e 2 si estingue con la prescrizione dei crediti cui si riferisce.

Il privilegio assiste il prelievo, nonché le maggiorazioni di mora di cui all'articolo 50, paragrafo 3 del trattato e all'articolo 6 della decisione dell'Alta Autorità n. 3-52 del 23 dicembre 1952 <sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente raccomandazione entro e non oltre il . . . . . <sup>(2)</sup>. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri dispongono che le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 siano applicabili alle procedure di recupero in corso alla data di applicazione della presente raccomandazione.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

---

<sup>(1)</sup> GU CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Inserire data; il termine, che è di un anno, decorre dalla data di adozione della presente raccomandazione.

## AVVISO ALLA CLIENTELA

### RINNOVO ABBONAMENTI

Si avverte la gentile clientela che, a partire dal 1° gennaio 1985, l'agenzia di vendita in Italia per la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà la libreria LI.CO.SA. con sede in via Lamarmora 45, Casella Postale 552, 50121 Firenze (Telefono: 57 97 51; Telex: 570466 LICOSA-I; CCP n. 343509).

Le persone interessate potranno rivolgersi alla suddetta agenzia per tutte le informazioni relative a tale pubblicazione.

## AVVISO

A partire dal 1° gennaio 1984 le tavole della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono indicizzate mediante il thesaurus EUROVOC.

Il thesaurus EUROVOC consiste in un elenco di termini normalizzati e costituisce un vocabolario controllato che copre i vari campi del linguaggio comunitario.

Gli interessati possono richiedere i due thesauri, alfabetico e tematico, pubblicati in allegato alle tavole della *Gazzetta ufficiale*, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

Gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale* saranno serviti gratuitamente su richiesta.